



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 188 DEL 05/12/2025)

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMI 636 E 637, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207 - CONTRIBUTO DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI ATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **cinque** del mese di **dicembre** nella sede del Comune alle ore **13:13** in videoconferenza mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione audio/visiva da remoto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
IGNAZIO LOCCI	Sindaco	Presente
FRANCESCO GARAU	Vicesindaco	Presente
ELEONORA SPIGA	ASSESSORE	Assente
PASQUALE RENNA	ASSESSORE	Presente
GIANLUCA MEREU	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
ROBERTA SERRENTI	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)

Presenti: 5

Assenti: 1

Presiede l'adunanza il Sindaco Ignazio Locci

Assiste alla seduta in videoconferenza, mediante utilizzo di strumenti di comunicazione audiovisiva a distanza, e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Daniele Macciotta

Il Sindaco, verificato il numero legale degli assessori assegnati e constatato che i partecipanti possano regolarmente intervenire alla riunione ed esprimere il proprio voto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.

La seduta termina alle ore 13:29.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale

Nr. 698 del 24/11/2025

Servizio o Ufficio proponente	Ufficio Stato Civile
Oggetto	DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMI 636 E 637, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207 - CONTRIBUTO DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI ATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO

IL SINDACO

PREMESSO CHE la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1 gennaio 2025, all’art. 1 ha stabilito quanto segue:

1. comma 636. “I Comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912 n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a € 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71”;
2. comma 637. “I Comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a € 300,00 per ciascun atto. Per le richieste corredate dall’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni”;
3. comma 638. “Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai Comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune. Restano ferme le disposizio-



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

ni vigenti in materia di imposta di bollo”.

ALTRESI' PREMESSO che l'art. 450 del Codice Civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello Stato Civile, esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli ufficiali preposti al servizio il compito di rilasciare estratti o certificati e di svolgere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati (inclusa la consultazione degli indici decennali, vedi circolare del Ministero dell'interno n. 66 del 05/05/2023);

DATO ATTO che i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate impegnano gli uffici dello Stato Civile in attività di ricerca e di visura finalizzate al conseguente rilascio di certificazioni riferite ad eventi anche molto datati nel tempo;

DATO ATTO che le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana richiedono attività istruttorie e procedurali articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano che richiedono la disamina di numerosi documenti nonché valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione pro tempore vigente, e si intrecciano con procedimenti concorrenti e di particolare complessità accertativa;

CONSIDERATO che dal 08/07/2014 i Consolati italiani applicano un diritto consolare pari a € 300,00 per le pratiche amministrative di riconoscimento di cittadinanza ex art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91;

RITENUTO opportuno avvalersi delle facoltà previste dalle sopra elencate disposizioni e di istituire un contributo amministrativo pari a € 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne, ai sensi dell'art. 1, comma 636, della legge 207/2024, al quale assoggettare le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex artt. 1, 2, 3, e 14 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 ed artt. 1, 2, 7, 10, 11, e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

RITENUTO, altresì, di istituire un contributo amministrativo pari a € 300,00 per ciascun atto, ai sensi dell'art. 1, comma 637, della legge 207/2024, al quale assoggettare le richieste di rilascio di certificati ed estratti di stato civile formati oltre un secolo prima della presentazione dell'istanza e riferiti a persone diverse dal richiedente, - ridotto nel caso in cui la richiesta del certificato o dell'estratto siano corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce;

PRECISATO CHE:

- 1 il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- 2 il contributo di cui al punto precedente è dovuto per la richiesta di riconoscimento, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- 3 il contributo di cui al comma 637 non è un diritto su certificato o estratto e deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia o meno esito positivo;
- 4 il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma finale, cartacea o digitale, della certificazione rilasciata;
- 5 i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

1, comma 638, della Legge n. 207/2024;

STABILITO pertanto che:

- i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato mediante sistema PagoPA contestualmente alla presentazione dell'istanza;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2025;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano ex art. 1 legge n. 91/1992 ed ex art. 1 legge n. 555/1912, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 21/07/2022;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di avvalersi delle facoltà previste dalle sopra richiamate disposizioni e di istituire, in considerazione della complessità del procedimento, un contributo amministrativo pari a € 600,00 per ciascun componente maggiorenne, ai sensi dell'art. 1, comma 636, della legge 207/2024, al quale assoggettare le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex artt. 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come novellata dal D.L. 28.03.2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 del 23.05.2025 ed artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
2. Di istituire, altresì, un contributo amministrativo pari a € 300,00 per ciascun atto, ai sensi dell'art. 1 comma 637 della legge 207/2024, al quale assoggettare le richieste di rilascio di certificati ed estratti di Stato Civile formati da oltre un secolo prima della presentazione dell'istanza e riferiti a persone diverse dal richiedente – ridotto ad € 100,00 nel caso in cui la richiesta del certificato o dell'estratto contenga l'esatta indicazione dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui si riferisce;
3. Di dare atto che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma finale, cartacea o digitale, della certificazione rilasciata e con la precisazione che:
 - non è un diritto sul certificato ma sulla domanda e deve essere assolto, pertanto, all'atto della presentazione della stessa;
 - non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.
4. Di stabilire, altresì, che:
 - entrambi i contributi istituiti con la presente deliberazione dovranno essere versati interamente e contestualmente alla presentazione della richiesta determinando, in caso contrario, l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 1, comma 638, della legge n.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

207/2024;

- in caso di esito negativo della procedura di riconoscimento della cittadinanza o della ricerca collegata alla certificazione richiesta, si procederà ulteriormente solo dietro presentazione di una nuova istanza con relativo pagamento del contributo previsto;
 - entrambi i contributi non sono soggetti a rimborso in caso, rispettivamente, di esito negativo della procedura di riconoscimento o della ricerca collegata alla certificazione richiesta,
5. Di precisare che restano ferme le disposizioni in materia di bollo;
 6. Di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dell'art. 1, commi 636 e 637, della legge n. 207/2024, sono interamente acquisiti al bilancio del Comune;
 7. Di stabilire che l'istituzione dei predetti contributi avrà decorrenza dal 1° gennaio 2026.
 8. Di dichiarare la deliberazione che approva la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

redattore: MARIA PAOLA ANGIUS

Il Sindaco

IGNAZIO LOCCI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO
IGNAZIO LOCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DANIELE MACCIOTTA